

CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI

***BOLLETTINO DI INFORMAZIONE
SULLA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI
SOVRANAZIONALI EUROPEE***

a cura di
Ornella Porchia e Barbara Randazzo

marzo 2011

***BOLLETTINO DI INFORMAZIONE
SULLA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI
SOVRANAZIONALI EUROPEE***

**LA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI
SOVRANAZIONALI EUROPEE**

I N D I C E

| | |
|---|-----------|
| CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO | 9 |
| 1. Le pronunce rese nei confronti dell’Italia | 10 |
| [Un’anticipazione relativa al mese di marzo] | 10 |
| Art. 2 Prot. 1, art. 9 e art. 14 CEDU | 10 |
| <i>Lautsi e altri c. Italia – Grande Camera – sentenza del 18 marzo 2011 (ricorso n. 30814/06)</i> | 10 |
| 2. Le pronunce rese nei confronti di altri Paesi | 16 |
| Art. 9 (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione) CEDU | 16 |
| a) <i>Wasmuth c. Germania – Quinta sezione – sentenza del 17 febbraio 2011 (ricorso n. 12884/03)</i> | 16 |
| Art. 1 Prot. 1 (Protezione della proprietà) e art. 14 (divieto di discriminazione) 17CEDU | 17 |
| b) <i>Andrle c. Repubblica Ceca – Quinta sezione – sentenza del 17 febbraio 2011 (ricorso n. 6268/08)</i> | 17 |
| Art. 35 § 2 (b) (condizioni di ricevibilità: ricorso essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di risoluzione e che non contiene fatti nuovi) | 19 |
| c) <i>Karoussiotis c. Portogallo – Seconda sezione – sentenza del 1° febbraio 2011 (ricorso n. 23205/08)</i> | 19 |
| Art. 2 Prot. N. 4 (libertà di circolazione) | 21 |
| d) <i>Nalbantski c. Bulgaria – Quinta sezione – sentenza del 10 febbraio 2011 (ricorso n. 30943/04)</i> | 21 |
| 3. Altre novità | 23 |
| Art. 39 Reg. Corte (Misure cautelari – misure provvisorie) | 23 |
| a) <i>Dichiarazione del Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo</i> 23 | |
| b) <i>Allegati alla dichiarazione sub a)</i> | 25 |
| | |
| CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA | 27 |
| 1. Principio di non discriminazione | 28 |

| | |
|--|-----------|
| Tribunale (Sesta Sezione), 3 febbraio 2011, causa T-205/07, Repubblica Italiana c. Commissione europea | 28 |
| <i>«Regime linguistico – Pubblicazione sul sito Internet dell’EPSO di un invito a manifestare interesse per la costituzione di un elenco di candidati da assumere in qualità di agenti contrattuali – Pubblicazione in tre lingue ufficiali – Artt. 12 CE e 290 CE – Art. 82 del RAA – Regolamento n. 1»</i> | |
| 2. Libera circolazione dei capitali (principio di non discriminazione) | 30 |
| a) Corte di giustizia (Seconda Sezione), 10 febbraio 2011, C-25/10, Missionswerk Werner Heukelbach eV c. État belge | 30 |
| <i>«Fiscalità diretta – Libera circolazione dei capitali – Imposta sulle successioni – Legati in favore di enti senza scopo di lucro – Rifiuto di applicare un’aliquota ridotta quando tali enti hanno la sede operativa in uno Stato membro diverso da quello in cui il de cuius risiedeva o lavorava effettivamente – Restrizione – Giustificazione»</i> | |
| b) Corte di giustizia (Terza Sezione), 10 febbraio 2011, C-436/08 e C-437/08, Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH e Österreichische Salinen AG | 33 |
| <i>«Libera circolazione dei capitali – Imposta sulle società – Esenzione dei dividendi di origine nazionale – Esenzione dei dividendi di origine estera subordinata al rispetto di determinate condizioni – Applicazione di un sistema di imputazione ai dividendi di origine estera non esentati – Prove richieste riguardo all’imposta estera imputabile»</i> | |
| 3. Libera circolazione delle persone, libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento | 35 |
| a) Corte di giustizia (Quarta Sezione), 3 febbraio 2011, causa C-359/09, Dart Cornelius Ebert c. Budapesti Ügyvédi Kamara | 35 |
| <i>«Avvocati – Direttiva 89/48/CEE – Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni – Direttiva 98/5/CE – Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica – Utilizzo del titolo professionale dello Stato membro ospitante – Presupposti – Iscrizione all’albo di un ordine professionale degli avvocati dello Stato membro ospitante»</i> | |
| b) Corte di giustizia (Seconda Sezione), 10 febbraio, cause riunite C-307/09, C-308/09 e 309/09, Vicoplus SC PUH, BAM Vermeer Contracting sp. Zoo e Olbek Industrial Services sp. Zoo c. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 37 |
| <i>«Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori – Atto di adesione del 2003 – Misure transitorie – Accesso dei cittadini polacchi al mercato del lavoro degli Stati già membri dell’Unione al momento dell’adesione della Repubblica di Polonia – Obbligo di un permesso di lavoro per la cessione di manodopera – Direttiva 96/71/CE – Art. 1, n. 3»</i> | |
| c) Tribunale di primo grado (Settima sezione), 17 febbraio 2011, T-68/08, Fédération internationale de football association (FIFA) c. Commissione europea | 40 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| | <i>«Diffusione radiotelevisiva – Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE – Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro – Coppa del mondo di calcio – Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario – Motivazione – Artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE – Diritto di proprietà»</i> | 40 |
| d) | Tribunale di primo grado (Settima sezione), 17 febbraio 2011, T-387/08, <i>Fédération internationale de football association (FIFA) c. Commissione europea</i> | 40 |
| | <i>«Trasmissione televisiva – Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE – Misure adottate dal Regno del Belgio relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società belga – Coppa del mondo di calcio – Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario – Motivazione – Artt. 43 CE e 49 CE – Diritto di proprietà»</i> | 40 |
| e) | Tribunale (Settima sezione), 17 febbraio, causa T-55/08, <i>Union des associations européennes de football (UEFA) c. Commissione europea</i> | 40 |
| | <i>«Diffusione radiotelevisiva – Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE – Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro – Campionato europeo di calcio – Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario – Motivazione – Artt. 43 CE e 86 CE – Diritto di proprietà».</i> | 40 |
| f) | Corte di giustizia (Terza Sezione), 17 febbraio, causa C-16/10, <i>The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd c. Office of Communications, British Telecommunications plc</i> | 44 |
| | <i>«Ravvicinamento delle legislazioni – Telecomunicazioni – Reti e servizi – Direttiva 2002/22/CE – Designazione di imprese per la fornitura del servizio universale – Imposizione di obblighi specifici all’impresa designata – Elenchi abbonati e servizi di consultazione»</i> | 44 |
| 4. | Concorrenza | 46 |
| | Corte di giustizia (Prima Sezione), 10 febbraio, causa C-260/09 P, <i>Activision Blizzard Germany GmbH c. Commissione europea</i> | 46 |
| | <i>«Impugnazione – Artt. 81 CE e 53 dell’Accordo SEE – Mercato delle console per videogiochi e delle cartucce giochi Nintendo – Restrizioni alle esportazioni parallele su tale mercato – Accordo tra fabbricante e distributore esclusivo – Accordo di distribuzione che permette le vendite passive – Dimostrazione di un concorso di volontà in mancanza di prova documentale diretta di una restrizione a tali vendite – Quantum probatorio richiesto per la dimostrazione di un accordo verticale»</i> | 46 |
| 5. | Cooperazione giudiziaria in materia civile | 48 |
| | Corte di giustizia (Prima Sezione), 17 febbraio, causa C-283/09, <i>Artur Weryński c. Mediatel 4B spółka z o.o.</i> | 48 |
| | <i>«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Assunzione delle prove – Audizione di un testimone da parte dell’autorità giudiziaria richiesta su domanda dell’autorità giudiziaria richiedente – Indennità per i testimoni».....</i> | 48 |

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

a cura di *Barbara Randazzo*

Avvertenza

Nel presente bollettino confluisce soltanto una minima parte della giurisprudenza CEDU resa nei confronti dell'Italia e degli altri Paesi membri del Consiglio d'Europa che viene selezionata, massimata e tradotta in lingua italiana dal Servizio Studi in collaborazione con altre Istituzioni per l'Archivio CEDU presso il CED della Cassazione disponibile on line all'indirizzo web: <http://www.italgiure.giustizia.it>

1. Le pronunce rese nei confronti dell'Italia

Non si segnalano pronunce di rilievo nel mese di febbraio


[Un'anticipazione relativa al mese di marzo]

Art. 2 Prot. 1, art. 9 e art. 14 CEDU

Lautsi e altri c. Italia – Grande Camera – sentenza del 18 marzo 2011 (ricorso n. 30814/06)

Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: non violazione

Sarà disponibile tra breve la traduzione integrale della sentenza a cura del Ministero della giustizia.



Crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche italiane: la Corte non constata violazioni

Nella sentenza definitiva¹ di Grande Camera, pronunciata oggi nel caso [Lautsi e altri c. Italia](#) (ricorso n° 30814/06), la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha concluso a maggioranza (quindici voti contro due) alla:

Non violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 (diritto all'istruzione) alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Il caso riguardava la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche in Italia, incompatibile, secondo i ricorrenti, con l'obbligo dello Stato di rispettare, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di educazione e insegnamento, il diritto dei genitori di garantire ai propri figli un'educazione e un insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

Il presente comunicato esiste in inglese, francese e tedesco.

I fatti principali

I ricorrenti sono cittadini italiani, nati rispettivamente nel 1957, 1988 e 1990. La ricorrente, Sig.ra Soile Lautsi e i suoi due figli, Dataico e Sami Albertin, ("il secondo e terzo ricorrente")², sono residenti in Italia. Questi due ultimi ricorrenti erano iscritti nel 2001-2002 presso la scuola pubblica "Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre", ad Abano Terme. Il crocifisso era affisso nelle aule dell'istituto.

Il 22 aprile 2002, durante una riunione del consiglio d'istituto, il marito della ricorrente sollevò la questione della presenza di simboli religiosi, e del crocifisso in particolare, nelle aule chiedendone la rimozione. In seguito alla decisione del consiglio d'istituto di mantenere i simboli religiosi nelle aule, il 23 luglio 2002 la ricorrente adì il Tribunale amministrativo regionale del Veneto (T.A.R.) denunciando in particolare la violazione del principio di laicità.

Il 30 ottobre 2003, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – che nell'ottobre 2002 aveva adottato una direttiva secondo cui i dirigenti scolastici dovevano garantire la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche – si costituì parte civile nella procedura avviata dalla ricorrente il cui ricorso era, a suo avviso, infondato poiché la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche era prevista da due regi decreti del 1924 e 1928³.

Nel 2004, la Corte Costituzionale dichiarò l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale di cui era stata investita dal T.A.R. in quanto le disposizioni impugnate –

¹ Le sentenze della Grande Camera sono definitive (articolo 44 della Convenzione).

Tutte le sentenze definitive sono trasmesse al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che ne controlla l'esecuzione. Per maggiori informazioni sulla procedura d'esecuzione, consultare il sito Internet: <http://www.coe.int/t/dqhl/monitoring/execution>

² Nel suo ricorso, la ricorrente indica agire a suo nome e per conto dei suoi figli allora minori, Dataico e Sami Albertin. Divenuti nel frattempo maggiorenni, questi ultimi hanno confermato la loro volontà di proseguire il ricorso.

³ Articolo 118 del regio decreto n° 965 del 30 aprile 1924 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media) e articolo 119 del regio decreto n° 1297 del 26 aprile 1928 (Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare).

cioè, gli articoli rilevanti dei due regi decreti -, di rango regolamentare e non legislativo, non potevano essere sottoposte ad alcun esame di conformità costituzionale.

Il 17 marzo 2005, il T.A.R. rigettò il ricorso della ricorrente, ritenendo che le disposizioni dei regi decreti in questione erano ancora in vigore e che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche non confliggeva con il principio di laicità dello Stato, che faceva "parte del patrimonio giuridico europeo e delle democrazie occidentali". Più che un simbolo del solo cattolicesimo, il crocifisso fu considerato come simbolo del cristianesimo in generale e come tale rinviava anche ad altre confessioni. Il T.A.R. considerò inoltre che si trattava di un simbolo storico-culturale, dotato di una "valenza identitaria" per il popolo italiano, oltre che un simbolo del sistema di valori che innervano la Carta costituzionale.

Con sentenza del 13 aprile 2006, il Consiglio di Stato, adito dalla ricorrente, confermò che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche trovava la sua base legale nei regi decreti del 1924 e 1928 e che, tenuto conto del significato che bisognava attribuirgli, era compatibile con il principio di laicità. In quanto veicolo di valori civili che caratterizzano la civilizzazione italiana - tolleranza, tutela dei diritti della persona, autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, solidarietà, rigetto di ogni discriminazione - il crocifisso nelle aule poteva, in una prospettiva "laica", avere una funzione altamente educativa.

Doglianze, procedura e composizione della Corte

Invocando gli articoli 2 del Protocollo n° 1 (Diritto all'istruzione) e 9 della Convenzione (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), i ricorrenti si lamentavano della presenza del crocifisso nelle aule della scuola pubblica frequentata dal secondo e terzo ricorrente.

Invocando l'articolo 14 (divieto di discriminazione), i ricorrenti ritenevano che, per il fatto di non essere cattolici, avevano subito un trattamento discriminatorio rispetto ai genitori cattolici e ai loro figli.

Il ricorso è stato introdotto davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il 27 luglio 2006. Nella [sentenza di Camera del 3 novembre 2009](#), la Corte ha concluso che c'è stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 (diritto all'istruzione) esaminato congiuntamente all'articolo 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione). Il 28 gennaio 2010, il Governo italiano ha chiesto il rinvio del caso davanti alla Grande Camera, secondo l'articolo 43 della Convenzione (rinvio dinnanzi alla Grande Camera) e il 1° marzo 2010, il collegio della Grande Camera ha accettato questa richiesta. [Un'udienza di Grande Camera](#) si è tenuta il 30 giugno 2010 a Strasburgo.

A norma dell'articolo 36 § 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'articolo 44 § 2 del Regolamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sono stati autorizzati a intervenire nella procedura scritta⁴:

- trentatré membri del Parlamento europeo intervenuti congiuntamente.

- le organizzazioni seguenti non-governative: *Greek Helsinki Monitor*⁵; Associazione nazionale del libero Pensiero; *European Centre for Law and Justice*; *Eurojuris*; intervenuti congiuntamente: *Commission internationale de juristes*, *Interights* e *Human Rights Watch*; intervenuti congiuntamente: *Zentralkomitee der deutschen Katholiken*, *Semaines sociales de France* e Associazioni cristiane Lavoratori italiani.

- i Governi di Armenia, Bulgaria, Cipro, Federazione russa, Grecia, Lituania, Malta, Monaco, Romania e della Repubblica di San Marino.

⁴ Osservazioni dei terzi intervenuti : v. §§ 47 a 56 della sentenza

⁵ Già terzo intervenuto davanti alla Camera

I Governi di Armenia, Bulgaria, Cipro, Federazione russa, Grecia, Lituania, Malta e Repubblica di San Marino sono stati inoltre autorizzati a intervenire congiuntamente nella procedura orale.

La sentenza è stata resa dalla Grande Camera di 17 giudici, composta da:

Jean-Paul **Costa** (Francia), *presidente*,
Christos **Rozakis** (Grecia),
Nicolas **Bratza** (Regno Unito),
Peer **Lorenzen** (Danimarca),
Josep **Casadevall** (Andorra),
Giovanni **Bonello** (Malta),
Nina **Vajić** (Croazia),
Rait **Maruste** (Estonia),
Anatoly **Kovler** (Russia),
Sverre Erik **Jebens** (Norvegia),
Päivi **Hirvelä** (Finlandia),
Giorgio **Malinverni** (Svizzera),
George **Nicolaou** (Cipro),
Ann **Power** (Irlanda),
Zdravka **Kalaydjieva** (Bulgaria),
Mihai **Poalelungi** (Moldavia),
Guido **Raimondi** (Italia), *giudici*,

Oltre che da Erik **Fribergh**, *cancelliere*.

Decisione della Corte

Articolo 2 del Protocollo n° 1

Dalla giurisprudenza della Corte⁶ emerge che l'obbligo degli Stati membri del Consiglio d'Europa di rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori non riguarda solo il contenuto dell'istruzione e le modalità in cui viene essa dispensata: tale obbligo compete loro nell'"esercizio" dell'insieme delle "funzioni" che gli Stati si assumono in materia di educazione e d'insegnamento. Ciò comprende l'allestimento degli ambienti scolastici qualora il diritto interno preveda che questa funzione incomba alle autorità pubbliche. Poiché la decisione riguardante la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche attiene alle funzioni assunte dallo Stato italiano, essa rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1. Questa disposizione attribuisce allo Stato l'obbligo di rispettare, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di educazione e d'insegnamento, il diritto dei genitori di garantire ai propri figli un'educazione e un insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

Secondo la Corte, se è vero che il crocifisso è prima di tutto un simbolo religioso, non sussistono tuttavia nella fattispecie elementi attestanti l'eventuale influenza che l'esposizione di un simbolo di questa natura sulle mura delle aule scolastiche potrebbe avere sugli alunni. Inoltre, pur essendo comprensibile che la ricorrente possa vedere nell'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche frequentate dai suoi figli una mancanza di rispetto da parte dello Stato del suo diritto di garantire loro un'educazione e un insegnamento conformi alle sue convinzioni filosofiche, la sua percezione personale non è sufficiente a integrare una violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1.

Il Governo italiano sosteneva che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche rispecchia ancora oggi un'importante tradizione da perpetuare. Aggiungeva poi

⁶ Sentenze [Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark](#) del 7 dicembre 1976 (§ 50), [Valsamis c. Grecia](#) del 18 dicembre 1996 (§ 27), [Hasan et Eylem Zengin c. Turchia](#) dell'8 ottobre 2007 (§ 49) e [Folgerø e altri c. Norvegia](#), sentenza della Grande camera del 29 juin 2007 (§ 84).

che, oltre ad avere un significato religioso, il crocifisso simboleggia i principi e i valori che fondano la democrazia e la civilizzazione occidentale, e ciò ne giustificherebbe la presenza nelle aule scolastiche. Quanto al primo punto, la Corte sottolinea che, se da una parte la decisione di perpetuare o meno una tradizione dipende dal margine di discrezionalità degli Stati convenuti, l'evocare tale tradizione non li esonera tuttavia dall'obbligo di rispettare i diritti e le libertà consacrati dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. In relazione al secondo punto, rilevando che il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione hanno delle posizioni divergenti sul significato del crocifisso e che la Corte Costituzionale non si è pronunciata sulla questione, la Corte considera che non è suo compito prendere posizione in un dibattito tra giurisdizioni interne.

Di fatto gli Stati contraenti godono di un certo margine di discrezionalità nel conciliare l'esercizio delle funzioni che competono loro in materia di educazione e d'insegnamento con il rispetto del diritto dei genitori di garantire tale educazione e insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche. La Corte deve quindi di regola rispettare le scelte degli Stati contraenti in questo campo, compreso lo spazio che questi intendono consacrare alla religione, sempre che tali scelte non conducano a una qualche forma d'indottrinamento. In quest'ottica, la scelta di apporre il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche rientra in principio nell'ambito del margine di discrezionalità dello Stato, a maggior ragione in assenza di un consenso europeo⁷. Tuttavia questo margine di discrezionalità si accompagna a un controllo della Corte, la quale deve garantire che questa scelta non conduca a una qualche forma di indottrinamento.

A tal proposito la Corte constata che nel rendere obbligatoria la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, la normativa italiana attribuisce alla religione maggioritaria del Paese una visibilità preponderante nell'ambiente scolastico. La Corte ritiene tuttavia che ciò non basta a integrare un'opera d'indottrinamento da parte dello Stato convenuto e a dimostrare una violazione degli obblighi previsti dall'articolo 2 del Protocollo n° 1⁸. Quanto a quest'ultimo punto, la Corte ricorda che ha già stabilito che, in merito al ruolo preponderante di una religione nella storia di un Paese, il fatto che, nel programma scolastico le sia accordato uno spazio maggiore rispetto alle altre religioni non costituisce di per sé un'opera d'indottrinamento. La Corte sottolinea altresì che un crocifisso apposto su un muro è un simbolo essenzialmente passivo, la cui influenza sugli alunni non può essere paragonata a un discorso didattico o alla partecipazione ad attività religiose.

La Corte ritiene inoltre che gli effetti della grande visibilità che la presenza del crocifisso attribuisce al cristianesimo nell'ambiente scolastico debbono essere ridimensionati alla luce di quanto segue: tale presenza non è associata a un insegnamento obbligatorio del cristianesimo; secondo il Governo lo spazio scolastico è aperto ad altre religioni (il fatto di portare simboli e di indossare tenute a connotazione religiosa non è proibito agli alunni, le pratiche relative alle religioni non maggioritarie sono prese in considerazione, è possibile organizzare l'insegnamento religioso facoltativo per tutte le religioni riconosciute, la fine del Ramadan è spesso festeggiata nelle scuole...); non sussistono elementi tali da indicare che le autorità siano intolleranti rispetto ad alunni appartenenti ad altre religioni, non credenti o detentori di convinzioni filosofiche che non si riferiscano a una religione. La Corte nota inoltre che i ricorrenti non si lamentano del fatto che la presenza del crocifisso in classe abbia implicato delle pratiche di insegnamento volte al proselitismo o che i figli della ricorrente siano stati confrontati a un insegnamento condizionato da tale presenza. Infine la Corte osserva che il diritto della ricorrente, in quanto genitrice, di spiegare e consigliare i suoi figli e di orientarli verso una direzione conforme alle proprie convinzioni filosofiche è rimasto intatto.

La Corte conclude dunque che, decidendo di mantenere il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche frequentate dai figli della ricorrente, le autorità hanno agito entro i limiti

⁷ v. i §§ 26 à 28 della sentenza.

⁸ [Folgerø e altri c. Norvegia](#) (sentenza della Grande camera del 29 juin 2007), [Hasan et Eylem Zengin c. Turchia](#) (sentenza dell'8 ottobre 2007)

dei poteri di cui dispone l'Italia nel quadro del suo obbligo di rispettare, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di educazione e d'insegnamento, il diritto dei genitori di garantire tale istruzione secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche; di conseguenza, non c'è stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 quanto alla ricorrente. La Corte considera inoltre che nessuna questione distinta sussiste per quanto riguarda l'articolo 9.

La Corte addiviene alla stessa conclusione per quanto concerne il secondo e terzo ricorrente.

Articolo 14

Nella sua sentenza di Camera la Corte ha ritenuto che, tenuto conto delle sue conclusioni in merito alla violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1, non c'era motivo di esaminare il caso dal punto di vista dell'articolo 14.

Dopo aver ricordato che l'articolo 14 non ha esistenza propria ma ha valenza esclusivamente in relazione al il godimento dei diritti e alle libertà garantiti dalle altre disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli, la Grande Camera stabilisce che, anche ad ammettere che i ricorrenti vogliano lamentarsi di una discriminazione nel godimento dei diritti garantiti dagli articoli 9 della Convenzione e 2 del Protocollo n° 1, non si pone nessuna questione separata da quelle già decise nell'ambito dell'articolo 2 del Protocollo n° 1. Non vi è dunque motivo di esaminare questa parte del ricorso.

Opinioni separate

I Giudici Bonello, Power e Rozakis hanno espresso ognuno un'opinione concordante. Il Giudice Malinverni ha espresso un'opinione dissenziente, condivisa dalla Giudice Kalaydjieva.

Il testo di queste opinioni è allegato alla sentenza.

La sentenza esiste in inglese e francese.

Il presente comunicato, redatto dalla Cancelleria non impegna la Corte. Le decisioni e le sentenze rese dalla Corte, oltre che a delle informazioni supplementari relative ad essa, possono essere ottenute sul sito Internet. Per abbonarsi ai comunicati stampa della Corte, vogliate iscrivervi al [fils RSS della Corte](#).

Contatti del Servizio Stampa

echrpress@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08

Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)

Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15)

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)

Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70)

Frédéric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39)

Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è stata istituita a Strasburgo nel 1959 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa per esprimersi sulle presunte violazioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950.

2. Le pronunce rese nei confronti di altri Paesi

Art. 9 (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione) CEDU

a) Wasmuth c. Germania – Quinta sezione – sentenza del 17 febbraio 2011 (ricorso n. 12884/03)

Obbligo di indicare sulla “carta di imposizione fiscale” (Lohnsteuerkarte) l’eventuale appartenenza ad una chiesa o ad una organizzazione religiosa autorizzate al prelievo dell’imposta di culto: non violazione

In fatto – In Germania, i contribuenti dispongono di una “carta di imposizione fiscale” sui salari accompagnata da una rubrica concernente il prelevamento dell’imposta di culto, imposta trattenuta e versata al Tesoro dai datori di lavoro. Sulla carta di imposizione del ricorrente questa rubrica contiene la menzione « -- », indicando la sua non appartenenza ad una Chiesa o ad una organizzazione religiosa abilitata al prelievo dell’imposta di culto, informando in tal modo il suo datore di lavoro che non vi era motivo di trattenere tale imposta. Sostenendo che questa menzione ledeva il suo diritto a non dichiarare le sue convinzioni religiose, il ricorrente chiese invano alle autorità amministrative il rilascio di una carta di imposizione priva di qualunque menzione relativa all’appartenenza religiosa. La sua richiesta fu rigettata dai tribunali ed il suo ricorso costituzionale fu respinto.

In diritto – Articolo 9 : la Corte ricorda che la libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni religiose comporta in egual modo un aspetto negativo, vale a dire il diritto del singolo di non essere obbligato ad agire in modo da rivelare le proprie convinzioni religiose. L’obbligo imposto al ricorrente di indicare la menzione contestata sulla sua carta d’imposizione costituisce pertanto una ingerenza nel suo diritto di non rivelare le proprie convinzioni religiose. Questa ingerenza ha tuttavia una base legale nel diritto tedesco e uno scopo legittimo, cioè la protezione dei diritti delle Chiese e delle società religiose di prelevare l’imposta di culto. Quanto alla proporzionalità dell’ingerenza, la menzione censurata non ha che una portata limitata: essa informa unicamente sul fatto che il ricorrente non appartiene ad una delle sei Chiese o organizzazioni religiose autorizzate al prelievo dell’imposta di culto e non permette di trarre alcuna conclusione circa la pratica religiosa o filosofica del ricorrente. D’altronde le autorità non hanno né domandato a quest’ultimo di esporre le ragioni della sua non appartenenza, né verificato il suo orientamento religioso o filosofico. Inoltre, la carta d’imposizione non si presta ad essere utilizzata ad altri fini pubblici, al di fuori delle relazioni con il datore di lavoro o con l’amministrazione finanziaria.

Pertanto nelle circostanze del caso di specie, l'obbligo di informazione imposto al ricorrente in ordine alla menzione in questione non costituisce una ingerenza sproporzionata. La Corte non esclude tuttavia che ci possano essere situazioni nelle quali l'ingerenza nel diritto dell'interessato di non manifestare le proprie convinzioni religiose appaia più significativa e nelle quali il bilanciamento degli interessi in gioco potrebbe condurla ad una diversa conclusione. Per quanto riguarda il fatto che il ricorrente lamenta di essere obbligato a fornire un sostegno indiretto alle istituzioni religiose partecipando al sistema di prelievo dell'imposta di culto, deve ritenersi che la sua partecipazione, consistente nel fornire l'informazione in questione, era minima e aveva come scopo di impedire che egli fosse ingiustamente assoggettato al pagamento di una imposta di culto.

Conclusionione: non violazione (cinque voti contro due).

La Corte conclude altresì nel senso della non violazione dell'art. 8 .

(Si v. anche *Sinan Isik c. Turchia*, ric. n. 21924/05, 2 febbraio 2010 e *Grzelak c. Polonia*, ric. n. 7710/02, 15 giugno 2010)

Art. 1 Prot. 1 (Protezione della proprietà) e art. 14 (divieto di discriminazione) CEDU

b) Andrlle c. Repubblica Ceca – Quinta sezione – sentenza del 17 febbraio 2011 (ricorso n. 6268/08)

Previsione di un'età pensionabile inferiore per le donne che hanno cresciuto dei figli, ma non per gli uomini nella stessa situazione: non violazione

In fatto – Il ricorrente, in seguito al divorzio, aveva ottenuto la custodia dei due figli minori di età. Nel 2003, all'età di 57 anni, aveva presentato domanda per andare in pensione, ma la sua richiesta era stata rigettata a causa del mancato raggiungimento dell'età pensionabile, che all'epoca per gli uomini era fissata a 60 anni di età. Per le donne, invece, l'età pensionabile era fissata a 57 anni di età, o anche a livello inferiore, a seconda del numero di figli che queste avevano cresciuto (sez. 32 dello *State Pension Insurance Act*).

Il ricorrente aveva fatto appello, motivando sulla base del fatto che egli aveva cresciuto due bambini e questa circostanza doveva essere presa in considerazione nel calcolare l'età

pensionabile a lui relativa. Il gravame, però, fu respinto dopo la decisione della Corte costituzionale, peraltro emessa in un altro caso, di rigetto della questione di costituzionalità avente a oggetto quella legge.

In diritto – Art. 14 in combinato disposto con l’art. 1 Prot. 1: Il ricorrente lamenta che, diversamente da quanto previsto per le donne, per gli uomini che avessero cresciuto dei figli la legge non prevedesse un’età pensionabile inferiore rispetto a quella generale.

La Corte ha riconosciuto che la misura in questione perseguiva lo scopo legittimo di compensare le differenze di fatto e le difficoltà derivanti dallo specifico contesto storico della Cecoslovacchia, dove le donne erano responsabili dell’educazione dei figli e della cura della casa, nonostante dovessero comunque lavorare a tempo pieno.

In questa situazione, le autorità nazionali erano meglio posizionate per stabilire sino a quale punto fosse accettabile una legge che discriminasse gli uomini al fine di rispondere alla necessità d’intervenire con un’azione positiva per rimediare agli svantaggi che la posizione delle donne in quella società comportava.

Il Governo ceco aveva già mosso il primo passo verso l’eguaglianza di trattamento nel 2010, quando aveva abrogato la norma che prevedeva, per le donne con un figlio, il diritto di ottenere la pensione a un’età inferiore rispetto agli uomini e aveva innalzato l’età pensionabile generale a prescindere dal numero di figli cresciuti.

Dato che le tendenze demografiche e il cambiamento di percezione del ruolo di uomini e donne hanno un carattere graduale e date le difficoltà di collocare la riforma delle pensioni in un contesto più ampio, lo Stato non può essere criticato per voler modificare il sistema pensionistico in maniera graduale invece di procedere a una riforma complessiva in un unico momento.

Il caso del ricorrente, inoltre, presentava delle differenze rispetto al precedente costituito da *Konstantin Markin v. Russia* (n. 30078/06, 7 ottobre 2010), che riguardava la questione del congedo parentale, che è una misura di breve durata che, diversamente dalle pensioni, non riguarda l’intera vita di membri della società.

Le modifiche apportate alla disciplina del congedo parentale al fine di eliminare le differenze di trattamento tra i sessi non hanno le stesse conseguenze finanziarie e non involgono gli stessi progetti a lungo termine delle riforme del sistema pensionistico, che rappresenta una parte consistente delle strategie economiche e sociali nazionali.

Lo scopo originario della discriminazione relativa all'età pensionabile basata sul numero di figli che una donna aveva cresciuto era compensare le diseguaglianze di fatto esistenti tra i sessi. Date le specifiche circostanze del caso, questo approccio può essere considerato ragionevole e obiettivamente giustificato fino a quando il tempo e i cambiamenti delle condizioni sociali ed economiche non avranno eliminato la necessità, per le donne, di uno speciale trattamento.

La misura dei provvedimenti presi per rimediare allo squilibrio di fatto e il tempo della loro applicazione non sono stati considerati manifestamente irragionevoli e quindi non eccedevano l'ampio margine di apprezzamento accordato agli Stati in quest'ambito.

Conclusioni: non violazione (all'unanimità).

Art. 35 § 2 (b) (condizioni di ricevibilità: ricorso essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e che non contiene fatti nuovi)

c) Karoussiotis c. Portogallo – Seconda sezione – sentenza del 1° febbraio 2011 (ricorso n. 23205/08)

Ricorso presentato dinanzi alla Corte allorchè è già pendente un ricorso individuale dinanzi alla Commissione europea: ricevibilità

In fatto – Il ricorso verte su una procedura volta ad ottenere il ritorno di un minore illecitamente trasferito dalla Germania al Portogallo e all'affidamento della sua custodia. Nel marzo 2005, la ricorrente, cittadina tedesca, chiese assistenza alle autorità nazionali tedesche allo scopo di ottenere il ritorno del minore in virtù della Convenzione de L'Aia. Nel 2009, una corte d'appello portoghese riconobbe che il trattenimento in Portogallo del minore era illegittimo, ma ritenne, con riguardo al Regolamento europeo n. 2201/2003 (relativo alla competenza in materia matrimoniale e in materia di responsabilità parentale), che fosse nell'interesse superiore del minore restare in Portogallo. La procedura avviata nel marzo del 2005 sulla custodia del bambino è ancora pendente dinanzi all'autorità giudiziaria portoghese. Nell'aprile 2008, la ricorrente chiese alla Commissione europea l'avvio di una procedura d'infrazione per violazione del Regolamento n. 2201/2003 da parte del Portogallo, in ragione

della durata eccessiva della procedura davanti alle giurisdizioni portoghesi. Anche tale procedura sarebbe ancora pendente.

In diritto – Sulla ricevibilità

Circa l'esistenza di un ricorso simile dinanzi alla Commissione europea: la somiglianza dei fatti e dei motivi di ricorso posti dalla ricorrente a fondamento del ricorso dinanzi alla Corte e dinanzi alla Commissione è incontestabile.

E' necessario tuttavia esaminare se la procedura dinanzi alla Commissione possa essere assimilata sotto il profilo procedurale e degli effetti potenziali al ricorso individuale previsto dall'art. 34 della Convenzione. Ogni singolo può chiamare in giudizio uno Stato membro depositando un ricorso dinanzi alla Commissione europea per denunciare una misura o una pratica imputabile ad uno Stato membro che reputa contraria ad una disposizione o ad un principio dell'Unione. Il ricorso è dichiarato ammissibile se denuncia una violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, la Commissione europea dispone di un potere discrezionale quanto all'avvio della procedura d'infrazione e al ricorso alla Corte di Giustizia. Questa procedura di infrazione o "procedura precontenziosa" ha solamente per scopo quello di ottenere l'adeguamento volontario dello Stato membro alle esigenze del diritto dell'Unione. Trattandosi di un ricorso in carenza, se la Corte di giustizia accoglie il ricorso potrà condannare lo Stato membro interessato al pagamento di una somma forfettaria o di una obbligazione nel limite della somma indicata dalla Commissione in vista di obbligarlo ad adeguarsi al diritto comunitario. Pertanto questa sentenza non ha effetto sui diritti del ricorrente, dato che non ha come conseguenza quella di regolare una situazione individuale. Per le domande di riparazione individuale, il ricorrente dovrà rivolgersi alle giurisdizioni nazionali. E' per questo che il ricorrente non deve dimostrare l'esistenza di un interesse ad agire e che è principalmente e direttamente interessato dall'infrazione che denuncia. Considerato quanto precede, siffatta procedura non può essere assimilata, né sotto il profilo procedurale, né sotto il profilo degli effetti potenziali, al ricorso individuale dell'art. 34. Pertanto allorchè la Commissione europea si pronuncia, come nel caso di specie, su un ricorso promosso da un singolo, essa non può essere considerata un'istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione, ai sensi dell'art. 35 § 2b) della Convenzione.

Conclusion: eccezione preliminare rigettata (all'unanimità).

La Corte ha giudicato nel merito e rigettato altresì l'eccezione preliminare del Governo concernente il mancato previo esaurimento dei ricorsi interni; nel merito ha concluso per la violazione dell'art. 8 CEDU

Art. 2 Prot. N. 4 (libertà di circolazione)

*d) Nalbantski c. Bulgaria – Quinta sezione – sentenza del 10 febbraio 2011
(ricorso n. 30943/04)*

Divieto di lasciare il paese a seguito di una condanna penale

In fatto – Nel 2000 le autorità bulgare proibirono al ricorrente di lasciare il paese e gli fecero consegnare il suo passaporto internazionale dato che pendeva a suo carico un procedimento penale. Nel 2003 il ricorrente fu condannato per furto a due anni di reclusione, sospesi per quattro anni. Sulla base di una norma interna (sezione 76(2) dell'Identity Papers Act), le autorità competenti decisero di trattenere il passaporto del ricorrente sino alla sua riabilitazione.

In diritto – *Articolo 2 del Protocollo n. 4*: Il ricorrente lamenta che, dopo il 1° gennaio 2007, data in cui la Bulgaria è entrata nell'Unione Europea, il divieto di circolazione cui era stato sottoposto non era più legittimo perché non rispondente alle condizioni poste dall'art. 27 della Direttiva 2004/38/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale prevedeva che le misure restrittive della libertà di circolazione devono essere proporzionate e basate esclusivamente sulla condotta personale del soggetto interessato. Condanne penali di per sé non potevano costituire motivo per l'adozione di tali misure. Dall'ingresso nell'Unione Europea della Bulgaria, le giurisdizioni interne avevano avuto numerose occasioni per pronunciarsi sul rapporto tra la Direttiva e la norma interna con il risultato che quest'ultima è stata abrogata nel 2009.

Non è stato, comunque, necessario per la Corte determinare se il divieto di circolazione imposto al ricorrente fosse conforme alla legge, dato che esso è risultato incompatibile con l'art. 2 del Protocollo n. 4 per le seguenti ragioni. Restrizioni alla circolazione per soggetti condannati possono essere giustificate solo in casi in cui chiare indicazioni di un serio pubblico interesse prevalgono sul diritto del singolo alla libertà di circolazione. Tale decisione deve essere basata su elementi concreti indicativi di una esistenza di un rischio permanente che tali misure cercavano di prevenire.

Nel caso del ricorrente, le autorità non hanno fornito ragioni per il ritiro del passaporto e non hanno considerato necessario esaminare la sua situazione individuale o spiegare la necessità di imporre allo stesso una simile misura. Esse hanno così mancato di assicurare il requisito della proporzionalità nella restrizione del diritto del ricorrente di recarsi all'estero e di fornire una sufficiente giustificazione alla stessa. Dal punto di vista della Corte, il mero fatto che un individuo abbia subito una condanna penale e non abbia ancora ottenuto la riabilitazione non può giustificare l'imposizione di restrizioni alla sua libertà di lasciare il paese.

Conclusion: non violazione (all'unanimità).

La Corte ha altresì concluso nel senso della violazione degli artt. 6 § 1 e 13 CEDU per la irragionevole durata del processo e per l'assenza di un rimedio interno effettivo.

3. Altre novità

Art. 39 Reg. Corte (Misure cautelari – misure provvisorie)

a) Dichiarazione del Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo

Traduzione a cura del Ministero della Giustizia

DICHIARAZIONE

del Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa alle

RICHIESTE DI MISURE CAUTELARI (Articolo 39 del Regolamento della Corte)

Di fronte ad un aumento allarmante del numero di richieste di misure cautelari e alle sue implicazioni per una giurisdizione già sovraccarica di lavoro, il Presidente della Corte, Jean-Paul Costa, rende pubblica la dichiarazione seguente. Questa ricorda ai Governi e ai ricorrenti (nonché ai loro rappresentanti) qual è il ruolo adeguato, ma limitato, della Corte in materia di immigrazione e di diritto di asilo, e insiste sulle loro responsabilità rispettive per quanto riguarda una piena cooperazione con la Corte.

Tra il 2006 e il 2010 la Corte ha registrato un aumento di oltre il 4.000% del numero di richieste di indicazione di misure cautelari in virtù dell'articolo 39 del regolamento: essa ne ha ricevute 4.786 nel 2010, contro le 112 ricevute nel 2006¹.

In particolare, tra ottobre 2010 e gennaio 2011, la Corte ha ricevuto circa 2.500 richieste di indicazione di misure cautelari riguardanti rimpatri verso lo stesso Stato, di cui 1.930 presentate contro la Svezia. Un'ampia maggioranza di tali domande erano incomplete: esse non contenevano sufficienti informazioni e documenti per permettere alla Corte di valutare correttamente i rischi inerenti al rimpatrio. Inoltre, nel 2010 sono state formulate più di 2.000 richieste contro il Regno Unito, 400 contro l'Olanda e più di 300 contro la Francia.

Di fronte ad un afflusso tanto elevato di domande, la Corte spesso non può contattare i ricorrenti individualmente per chiedere loro i documenti mancanti. La mancanza di informazioni sulle date di ritorno previste fa sì che le sia altrettanto difficile valutare correttamente la priorità rispettiva delle diverse domande.

Cosa ancora più importante, vi è il rischio che le cause della piccola minoranza di ricorrenti la cui vita o incolumità fisica siano realmente minacciate nel Paese di destinazione non vengano esaminate in tempo utile per impedire che tali persone vengano respinte.

Inoltre, dato che queste richieste devono essere trattate con urgenza e che le risorse umane disponibili non sono infinite, il forte aumento delle richieste rischia di nuocere al buon esercizio della missione di esame dei ricorsi impartita dalla Convenzione alla Corte e alla sua cancelleria.

Si deve sottolineare che, conformemente alla sua giurisprudenza e alla sua prassi, la Corte

¹ Si tratta di statistiche globali relative alle domande di articolo 39 solo nel campo dell'immigrazione.

chiede a uno Stato membro di astenersi dal disporre l'espulsione, l'estradizione o l'allontanamento di una persona solo quando, dopo aver esaminato tutte le informazioni pertinenti, essa considera che tale persona sarebbe esposta ad un rischio reale di subire danni gravi e irreversibili se fosse rinvia. Una volta indicata, la misura cautelare è giuridicamente vincolante per lo Stato interessato.

La Corte, tuttavia, **non** è un giudice di appello europeo avverso le decisioni in materia di asilo e di immigrazione pronunciate dai giudici nazionali più di quanto non sia un giudice di appello in materia penale avverso le condanne pronunciate a livello nazionale. Quando i procedimenti nazionali in materia di immigrazione e di asilo comportano già un esercizio di valutazione dei rischi e si può considerare che essi vengano condotti equamente e nel rispetto dei diritti dell'uomo, si dovrebbe chiedere alla Corte di intervenire solo in casi veramente eccezionali. Per poter svolgere in maniera efficace il ruolo che è suo in questo campo, la Corte ha bisogno della piena cooperazione dei governi e dei ricorrenti. In quest'ottica, è **fondamentale** procedere in questo modo:

- **I ricorrenti e i loro rappresentanti** devono rispettare le Istruzioni pratiche sulle richieste di indicazione di misure cautelari (Allegato II *infra*). Tali richieste, in particolare, devono essere individuali, debitamente motivate, accompagnate da tutti i documenti pertinenti, ivi comprese le decisioni delle autorità e dei giudici nazionali, e trasmesse con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per l'esecuzione della misura di allontanamento. La distribuzione su vasta scala di moduli di domanda ai potenziali ricorrenti non è e non deve essere considerata un sostituto ad un procedimento giuridico adeguato, che si adatti a tali esigenze.

Si deve sottolineare che, in caso di inosservanza delle condizioni enunciate nelle Istruzioni pratiche, la Corte può rifiutarsi di esaminare la richiesta.

- **Gli Stati membri** devono prevedere a livello nazionale dei ricorsi aventi effetto sospensivo, che funzionano in maniera effettiva e giusta conformemente alla giurisprudenza della Corte, nonché un esame equo entro un termine ragionevole della questione del rischio. Quando una causa di principio riguardante la sicurezza delle persone che possono essere rinviate verso un determinato Paese è pendente dinanzi ai giudici nazionali o alla Corte europea dei diritti dell'uomo, i trasferimenti verso tale Paese devono essere sospesi. Quando la Corte chiede di sospendere l'esecuzione di una misura di allontanamento in virtù dell'articolo 39, tale richiesta deve essere rispettata.

b) Allegati alla dichiarazione sub a)

ALLEGATO I

Richieste di applicazione dell'articolo 39.

...omissis...

ALLEGATO II

ISTRUZIONI PRATICHE²

RICHIESTE DI MISURE CAUTELARI

(articolo 39 del regolamento)

I ricorrenti o i loro rappresentanti³ che richiedono delle misure cautelari a titolo dell'articolo 39 del regolamento devono adeguarsi alle esigenze di seguito esposte.

L'inosservanza di tali esigenze può mettere la Corte nell'impossibilità di esaminare la domanda in maniera adeguata e in tempo utile.

I. Fornire tutti gli elementi a sostegno

Tutte le richieste indirizzate alla Corte devono essere motivate . Il ricorrente deve, in particolare, esporre in maniera dettagliata gli elementi sui quali si basano i suoi timori e la natura dei rischi adottati.

È fondamentale che le domande siano accompagnate da tutti gli elementi che le possono suffragare, in particolare le decisioni rese dai giudici, dalle commissioni o da altri organi interni , nonché da ogni altro documento ritenuto di natura tale da corroborare le affermazioni del ricorrente.

Quando la causa è già pendente dinanzi alla Corte, deve essere menzionato il numero attribuito al ricorso.

Il ricorrente e/o il suo rappresentante devono imperativamente indicare sulla loro richiesta un numero di telefono a cui possano essere contattati.

Nelle cause di estradizione o di espulsione, è opportuno precisare la data e l'ora alle quali la decisione dovrebbe essere eseguita, l'indirizzo del ricorrente o il luogo in cui è detenuto, e il suo numero di fascicolo ufficiale. Qualsiasi modifica di queste informazioni (data e ora di rinvio, indirizzo, ecc.) deve essere comunicata non appena possibile.

² Emanate dal presidente della Corte a titolo dell'articolo 32 del regolamento il 16 ottobre 2009.

³ È opportuno fornire ogni precisazione al riguardo.

II. Inviare le domande via fax o per posta⁴

Le richieste di misure cautelari formulate in virtù dell'articolo 39 del regolamento devono essere inviate via fax o per posta. Per quanto possibile, devono essere redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti. Ogni domanda deve contenere le menzioni seguenti, da riportare in grassetto sulla prima pagina del documento:

«Articolo 39 – Urgente

Persona di contatto (nome e generalità):...

[Nelle cause in materia di espulsione o di estradizione]

Data e ora del rinvio e destinazione:...»

Tali domande devono essere trasmesse negli orari di ufficio della cancelleria della Corte⁵, salvo in caso di impossibilità assoluta.

III. Presentare le domande in tempo utile

In linea di principio la richiesta di misura cautelare deve essere inviata non appena possibile dopo che la decisione interna definitiva sia stata pronunciata, in modo tale da lasciare alla Corte e alla cancelleria della stessa abbastanza tempo per esaminare la questione.

Il ricorrenti e i loro rappresentanti devono tuttavia capire bene che non è sempre possibile per la Corte esaminare in tempo utile e in modo adeguato le richieste che vengono inviate *in extremis*, in particolare se queste sono accompagnate da molti documenti. Di conseguenza, quando la decisione interna definitiva è imminente e la sua esecuzione rischia di essere immediata, in particolare nelle cause in materia di estradizione o di espulsione, i ricorrenti e i loro rappresentanti devono sottoporre la loro richiesta di misura cautelare senza aspettare tale decisione, indicando chiaramente la data in cui questa verrà pronunciata e precisando che la loro richiesta è subordinata al carattere negativo della decisione interna definitiva.

Per traduzione conforme
La traduttrice
dott.ssa Martina Scantamburlo

⁴ In funzione dell'urgenza e precisando che le richieste trasmesse per posta non devono essere inviate con la posta ordinaria.

⁵ Delle informazioni sono disponibili sul sito internet della Corte: <http://www.echr.coe.int/echr>

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

a cura di Ornella Porchia

Il presente bollettino contiene soltanto una selezione delle pronunce rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel mese di febbraio. Il testo integrale di tutte le sentenze è reperibile consultando il sito www.curia.eu.

1. Principio di non discriminazione

Tribunale (Sesta Sezione), 3 febbraio 2011, causa T-205/07, Repubblica Italiana c. Commissione europea

«Regime linguistico – Pubblicazione sul sito Internet dell'EPSO di un invito a manifestare interesse per la costituzione di un elenco di candidati da assumere in qualità di agenti contrattuali – Pubblicazione in tre lingue ufficiali – Artt. 12 CE e 290 CE – Art. 82 del RAA – Regolamento n. 1»

Nel procedimento segnalato il Tribunale, su ricorso dell'Italia, ha annullato l'invito a manifestare interesse («IMI») EPSO/CAST/EU/27/07 per la costituzione di un elenco di candidati da assumere in qualità di agenti contrattuali per lo svolgimento di diverse mansioni all'interno delle istituzioni e delle agenzie comunitarie, L'IMI controverso, pubblicato soltanto nelle lingue tedesca, inglese e francese sul sito Internet dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), prevedeva che tutti i candidati dovessero possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea come lingua principale e una conoscenza soddisfacente del tedesco, dell'inglese o del francese come seconda lingua, obbligatoriamente diversa dalla lingua principale. I candidati avrebbero dovuto sostenere i test nella seconda lingua, da scegliere tra il tedesco, l'inglese e il francese. Qualora una di tali tre lingue fosse stata la loro lingua principale, i candidati avrebbero dovuto scegliere come seconda lingua una delle altre due lingue.

Nel suo ricorso l'Italia ha sostenuto che la pubblicazione dell'Invito impugnato sul sito Internet dell'EPSO in sole tre lingue non fosse compatibile con l'art. 290 CE (*ora art. 342 TFUE*) e con i principi di non discriminazione, di proporzionalità e del multilinguismo.

In primo luogo, il Tribunale afferma che il regolamento del Consiglio del 15 aprile 1958, n. 1/58, che stabilisce il regime linguistico delle istituzioni (*GUCE* n. L 17, p. 385), è stato adottato dal Consiglio in applicazione dell'art. 290 CE (*ora art. 342 TFUE*). L'art. 6 del suddetto regolamento consente, infatti, espressamente alle istituzioni di determinare le modalità di applicazione del regime linguistico nei propri regolamenti interni, competenza nell'esercizio della quale deve essere loro riconosciuta almeno una certa autonomia funzionale, al fine di garantire il loro buon funzionamento (v. Conclusioni dell'Avvocato generale Poiares Maduro nella causa decisa con sentenza 15 marzo 2005, causa C-160/03, *Spagna/Eurojust*, in *Racc.* p. I-2077, in particolare p. I-2079, paragrafo 48 e giurisprudenza

citata).

In secondo luogo, in merito all'asserita violazione dei principi di non discriminazione, proporzionalità, e del multilinguismo, il Tribunale rileva che nessuna disposizione o principio di diritto dell'Unione impone che un IMI sia pubblicato sistematicamente sul sito Internet dell'EPSO in tutte le lingue ufficiali. Infatti, **non esiste un principio generale di diritto dell'Unione che garantisca a ogni cittadino il diritto a che tutto quello che potrebbe incidere sui suoi interessi sia redatto nella sua lingua in qualunque circostanza** (*diverso è chiaramente il diritto riconosciuto al cittadino dall'art. 21, n. 2, lett.b), TUE di rivolgersi alle istituzioni in una lingua dei trattati e di ricevere risposta nella stessa lingua*).

Tuttavia, se è vero che l'amministrazione può legittimamente adottare le misure che le sembrano adeguate al fine di disciplinare alcuni aspetti di un IMI, tali misure non devono condurre ad una discriminazione fondata sulla lingua tra i candidati a un determinato posto (sentenza, 20 novembre 2008, causa T-185/05, *Italia c. Commissione*, in *Racc*, p.II-3207, punto 127). Pertanto, se l'amministrazione decide di pubblicare sul sito Internet dell'EPSO il testo di un IMI unicamente in alcune lingue, essa, al fine di evitare una discriminazione fondata sulla lingua tra i candidati potenzialmente interessati da tale invito, **deve adottare misure adeguate al fine di informare l'insieme di tali candidati dell'esistenza dell'IMI e delle versioni linguistiche in cui esso è stato pubblicato integralmente**.

Nel caso di specie sul sito Internet dell'EPSO l'IMI è stato pubblicato integralmente soltanto nelle lingue tedesca, inglese e francese e la Commissione non ha previsto né la pubblicazione sul proprio sito – che è tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione – di un annuncio che informa dell'esistenza e del contenuto dell'IMI controverso, né l'adozione di altre misure equivalenti. Quindi, anche supponendo che il sito Internet della Commissione rinvi, in tutte le lingue ufficiali, al sito trilingue dell'EPSO, il Tribunale constata il rischio che i candidati potenzialmente interessati, la cui lingua materna sia diversa dal tedesco, dall'inglese o dal francese, non siano neanche informati dell'esistenza dell'IMI. In altre parole, riconosce che la possibilità di essere informati dell'esistenza dell'IMI censurato non è identica per ciascun candidato, indipendentemente dalla lingua di partenza. Al contrario, tale IMI può favorire candidati in possesso di determinate cittadinanze, vale a dire degli Stati membri in cui le lingue tedesca, inglese e francese sono lingue ufficiali.

Per tali motivi, il Tribunale dichiara che la pubblicazione dell'IMI controverso nelle sole lingue tedesca, inglese e francese, sul sito Internet dell'EPSO, costituisce una discriminazione fondata sulla lingua tra i potenziali candidati, contraria all'art. 12 CE (*ora art. 18 TFUE*) e

conseguentemente, annulla l'invito a manifestare interesse EPSO/CAST/EU/27/07.

2. Libera circolazione dei capitali (principio di non discriminazione)

a) Corte di giustizia (Seconda Sezione), 10 febbraio 2011, C-25/10,
Missionswerk Werner Heukelbach eV c. État belge,

«Fiscalità diretta – Libera circolazione dei capitali – Imposta sulle successioni – Legati in favore di enti senza scopo di lucro – Rifiuto di applicare un'aliquota ridotta quando tali enti hanno la sede operativa in uno Stato membro diverso da quello in cui il de cuius risiedeva o lavorava effettivamente – Restrizione – Giustificazione»

La questione interpretativa è stata sollevata, ai sensi dell'art. 267 TFUE, nell'ambito di una controversia pendente tra la Missionswerk Werner Heukelbach eV (la «Missionswerk»), una associazione religiosa con sede statutaria in Germania e lo Stato belga in merito al rifiuto di quest'ultimo di applicare l'aliquota ridotta delle imposte dovute su una successione disposta in favore di tale associazione da una cittadina belga. Più nello specifico, la normativa belga riserva il beneficio dell'aliquota ridotta pari al 7% soltanto alle associazioni senza scopo di lucro (e ad altre entità) stabilite in uno Stato membro in cui il *de cuius* risiedeva effettivamente o lavorava alla data del decesso, o ha effettivamente risieduto o lavorato in precedenza.

La Corte ha riformulato il quesito, proposto in termini generici dal giudice belga in relazione al diritto dell'Unione europea, facendo riferimento all'art. 63 TFUE. Dopo aver considerato che le successioni, consistenti in una trasmissione a una o più persone del patrimonio lasciato da una persona deceduta, ricadono nell'ambito di applicazione della sezione XI dell'allegato I della direttiva 88/361 (avente valore indicativo secondo una giurisprudenza costante), intitolato «Movimenti di capitali a carattere personale», i giudici di Lussemburgo hanno dichiarato che **le successioni costituiscono movimenti di capitali ai sensi dell'art. 63 TFUE**, ad eccezione dei casi in cui gli elementi che le costituiscono si trovino all'interno di un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenza 11 settembre 2008, causa C-11/07, *Eckelkamp e a.*, in *Racc.*, p. I-6845, punto 39 e giurisprudenza ivi citata), situazione tuttavia non riscontrabile nel caso esaminato.

In risposta al quesito, la Corte preliminarmente osserva che, perché una normativa fiscale nazionale possa essere considerata compatibile con le disposizioni del TFUE relative alla

libera circolazione dei capitali, occorre che **la differenza di trattamento riguardi situazioni che non siano oggettivamente paragonabili o sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale** (v. sentenze 6 giugno 2000, causa C-35/98, *Verkooijen*, in *Racc.* p. I-4071, punto 43; 7 settembre 2004, causa C-319/02, *Manninen*, in *Racc.* p. I-7477, punto 29; 8 settembre 2005, causa C-512/03, *Blanckaert*, in *Racc.* p. I-7685, punto 42, e 17 settembre 2009, causa C-182/08, *Glaxo Wellcome*, in *Racc.* p. I-8591, punto 68).

La Corte ha già avuto modo di dichiarare che lo Stato, pur potendo legittimamente pretendere, ai fini della concessione di determinate agevolazioni fiscali, l'esistenza di un nesso sufficientemente stretto tra gli enti che esso ritiene perseguano alcuni dei suoi obiettivi di interesse generale e le attività che essi esercitano (v., in tal senso, sentenza 14 settembre 2006, causa C-386/04, *Centro di Musicologia Walter Stauffer*, in *Racc.*, p.I-8205, punto 37), **esso non può, tuttavia, circoscrivere tale beneficio ai soli enti stabiliti sul proprio territorio le cui attività siano idonee a sollevarlo da parte delle proprie responsabilità** (sentenza 27 gennaio 2007, causa C-318/07, *Persche*, in *Racc.*, p.I-359, punto 44).

In particolare, la possibilità per uno Stato membro di essere sollevato da parte delle proprie responsabilità non gli consente di introdurre una differenza di trattamento tra gli enti riconosciuti di interesse generale nazionali e quelli stabiliti in un altro Stato membro per il fatto che i legati eseguiti a favore di questi ultimi enti, quand'anche le loro attività perseguano gli stessi obiettivi della normativa del primo Stato membro, non possono condurre ad una compensazione di bilancio. Da una giurisprudenza costante emerge, infatti, che l'esigenza di prevenire la contrazione del gettito fiscale non rientra tra gli obiettivi enunciati all'art. 65 TFUE né tra i motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare una restrizione ad una libertà sancita dal TFUE (sentenza *Persche*, cit., punto 46).

La Corte ha così dichiarato che, qualora un ente riconosciuto di interesse generale in uno Stato membro integri le condizioni stabilite a questo stesso scopo dalla normativa di un altro Stato membro ed abbia come obiettivo la promozione di interessi della collettività identici, si da poter essere riconosciuto di interesse generale in questo secondo Stato - circostanza che spetta alle autorità nazionali del medesimo, giudici compresi, verificare-, le autorità di detto Stato non possono negare a tale ente il diritto alla parità di trattamento per il solo fatto che esso non ha sede sul territorio di tale Stato membro (sentenza *Persche*, cit., punto 49). In altre parole, **un ente stabilito in uno Stato membro che soddisfi i requisiti imposti da un altro Stato membro per beneficiare di agevolazioni fiscali si trova, in ordine alla concessione da parte di quest'ultimo Stato di agevolazioni fiscali volte a promuovere le attività di**

interesse generale in questione, in una situazione paragonabile a quella degli enti riconosciuti di interesse generale stabiliti in quest'ultimo Stato membro (sentenza *Persche*, cit., punto 50).

Riferendosi poi al caso di specie, la Corte constata che la normativa della Regione vallona in questione assume come criterio il luogo della sede operativa dell'ente senza scopo di lucro sede che deve essere ubicata in Belgio oppure in uno Stato membro nel quale il *de cuius* ha risieduto o lavorato, per stabilire se occorra applicare un'aliquota ridotta delle imposte di successione. Pertanto, la Corte considera che, qualora l'ente riconosciuto di interesse generale in questione soddisfi i requisiti, diversi da quello relativo al luogo della sede operativa, imposti dalla normativa vallona al fine di beneficiare di agevolazioni fiscali in materia di imposte di successione, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, **le autorità di detto Stato membro non possono negare a tale ente il diritto alla parità di trattamento per il fatto che esso non ha sede operativa sul territorio di tale Stato membro né nello Stato membro nel quale il *de cuius* ha lavorato o risieduto.**

Inoltre, la Corte di Lussemburgo osserva che la normativa belga in questione non consente di raggiungere l'obiettivo perseguito, consistente nel privilegiare dal punto di vista fiscale soltanto gli enti le cui attività vadano a beneficio della collettività belga. Infatti, la disciplina belga, assumendo come criterio il luogo della sede operativa dell'ente in questione al fine di stabilire l'esistenza di un nesso stretto con la collettività belga, porta non solo a trattare in modo diverso gli enti la cui sede sia sul territorio belga e quelli che non soddisfano tale criterio pur avendo un nesso stretto con tale collettività, ma anche a trattare in modo analogo gli enti aventi sede operativa in Belgio, indipendentemente dal fatto che essi abbiano dimostrato di avere un nesso stretto con la suddetta collettività.

In conclusione, la Corte dichiara che l'art. 63 TFUE **osta alla normativa di uno Stato membro che riservi la possibilità di beneficiare dell'aliquota ridotta delle imposte di successione agli enti senza scopo di lucro che abbiano la sede operativa in tale Stato membro o nello Stato membro nel quale il *de cuius* risiedeva effettivamente o lavorava alla data del decesso, oppure in cui ha effettivamente risieduto o lavorato in precedenza.**

**b) Corte di giustizia (Terza Sezione), 10 febbraio 2011, C-436/08 e C-437/08,
*Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH e Österreichische Salinen
AG***

«Libera circolazione dei capitali – Imposta sulle società – Esenzione dei dividendi di origine nazionale – Esenzione dei dividendi di origine estera subordinata al rispetto di determinate condizioni – Applicazione di un sistema di imputazione ai dividendi di origine estera non esentati – Prove richieste riguardo all'imposta estera imputabile»

Nella causa segnalata, la Corte è stata investita di un'altra questione interpretativa concernente l'art. 63 TFUE in relazione alla normativa austriaca sulla tassazione di dividendi pagati da società stabilite in altri Stati membri nonché in Stati terzi (*nella procedura è intervenuta l'Italia*).

In via preliminare, la Corte ha precisato che la normativa in questione rientra nell'ambito di applicazione delle norme sulla libera circolazione dei capitali, ricordando al riguardo che eventuali disposizioni nazionali che siano applicabili a partecipazioni effettuate al solo scopo di realizzare un investimento finanziario, senza intenzione di influire sulla gestione e sul controllo dell'impresa, devono essere esaminate esclusivamente alla luce della libera circolazione dei capitali (v., in tal senso, sentenze 12 dicembre 2006, causa C-374/04, *Test Claimants in the FII Group Litigation*, in *Racc.*, p. I-11673, punto 38, e 17 settembre 2009, causa C-182/08, *Glaxo Wellcome*, in *Racc.* p. I-8591, punti 40 e 45-52). Invece, una normativa nazionale destinata ad applicarsi esclusivamente alle partecipazioni che consentono di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di una società e di determinare le attività di quest'ultima ricade nella sfera di applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento (v. sentenze *Test Claimants in the FII Group Litigation*, cit., punto 37, e 21 ottobre 2010, causa C-81/09, *Idryma Typou*, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 47).

La Corte di Lussemburgo ha altresì ricordato che l'art. 63, n. 1, TFUE, dà attuazione alla liberalizzazione dei capitali tra gli Stati membri **nonché tra gli Stati membri e gli Stati terzi**.

Nel merito rispondendo alle singole questioni sollevate dal giudice del rinvio, la Corte ha stabilito, in primo luogo, che l'art. 63 TFUE **osta ad una** normativa di uno Stato membro, la quale preveda l'esenzione dall'imposta sulle società per i dividendi di portafoglio provenienti da partecipazioni detenute in società residenti, e che subordini tale esenzione per i dividendi

di portafoglio provenienti da società stabilite negli Stati terzi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, **all'esistenza di un accordo generale di reciproca assistenza in materia amministrativa e di riscossioni tra lo Stato membro e lo Stato terzo interessati, nella misura in cui soltanto l'esistenza di un accordo di reciproca assistenza in materia amministrativa risulta necessaria per raggiungere gli obiettivi della normativa in questione.**

In secondo luogo, ha dichiarato che l'art. 63 TFUE non osta ad una normativa di uno Stato membro, la quale esenti dall'imposta sulle società i dividendi di portafoglio che una società residente percepisce da un'altra società residente, assoggettando invece a tale imposta i dividendi di portafoglio che una società residente percepisce da una società stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, **a condizione però che l'imposta pagata nello Stato di residenza di quest'ultima società venga imputata all'imposta dovuta nello Stato membro della società beneficiaria e che gli oneri amministrativi imposti a quest'ultima per poter beneficiare di tale imputazione non siano eccessivi.** Eventuali informazioni che vengano richieste dall'amministrazione tributaria nazionale alla società beneficiaria dei dividendi in merito all'imposta effettivamente applicata sugli utili della società distributrice dei dividendi nello Stato di residenza di quest'ultima sono inerenti al funzionamento stesso del metodo dell'imputazione e non possono essere considerate come un onere amministrativo eccessivo.

Inoltre, ha precisato che l'art. 63 TFUE osta ad una normativa nazionale, la quale, al fine di prevenire una doppia imposizione economica, esenti dall'imposta sulle società i dividendi di portafoglio percepiti da una società residente e distribuiti da un'altra società residente, e che, per i dividendi distribuiti da una società stabilita in uno Stato terzo diverso da quelli aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, non preveda né l'esenzione dei dividendi, né un sistema di imputazione dell'imposta pagata dalla società distributrice nel suo Stato di residenza.

Ha altresì dichiarato che l'art. 63 TFUE **non osta alla prassi di un'autorità tributaria nazionale** che, per i dividendi provenienti da alcuni Stati terzi, applichi il metodo dell'imputazione al di sotto di una certa soglia di partecipazione della società beneficiaria nel capitale della società distributrice ed il metodo dell'esenzione in caso di superamento di tale soglia, ed applichi invece sistematicamente il metodo dell'esenzione per i dividendi di origine nazionale, a condizione però che i meccanismi in questione intesi a prevenire o a attenuare l'imposizione a catena di utili distribuiti conducano ad un risultato equivalente. Il fatto che

L'amministrazione tributaria nazionale richiede alla società beneficiaria dei dividendi informazioni in merito all'imposta effettivamente applicata sugli utili della società distributrice dei dividendi nello Stato terzo di residenza di quest'ultima è inerente al funzionamento stesso del metodo dell'imputazione e non pregiudica, in quanto tale, l'equivalenza dei metodi dell'esenzione e dell'imputazione.

Infine, ha interpretato l'art. 63 TFUE nel senso:

– che esso **osta ad una normativa nazionale**, la quale conceda alle società residenti la possibilità di riportare perdite subite **nel corso di un esercizio fiscale agli esercizi fiscali successivi**, e che **prevenga la doppia imposizione economica dei dividendi applicando il metodo dell'esenzione ai dividendi di origine nazionale e, per contro, il metodo dell'imputazione ai dividendi distribuiti da società stabilite in un altro Stato membro o in uno Stato terzo**, se e in quanto tale normativa non consenta, in ipotesi di applicazione del metodo dell'imputazione, di riportare l'imputazione dell'imposta sulle società pagata nello Stato di residenza della società distributrice dei dividendi agli esercizi successivi nel caso in cui, per l'esercizio nel corso del quale la società beneficiaria ha percepito i dividendi di origine estera, tale società abbia registrato perdite di esercizio, e

– che **esso non obbliga uno Stato membro** a prevedere, nella propria normativa tributaria, **l'imputazione dell'imposta prelevata sui dividendi mediante ritenuta alla fonte in un altro Stato membro o in uno Stato terzo**, al fine di prevenire la doppia imposizione giuridica dei dividendi percepiti da una società stabilita nel primo Stato membro, doppia imposizione che consegue dall'esercizio parallelo, da parte degli Stati membri in questione, della loro rispettiva competenza fiscale.

3. Libera circolazione delle persone, libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento

a) Corte di giustizia (Quarta Sezione), 3 febbraio 2011, causa C-359/09, Dart Cornelius Ebert c. Budapesti Ügyvédi Kamara

«Avvocati – Direttiva 89/48/CEE – Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni – Direttiva 98/5/CE – Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica – Utilizzo del titolo professionale dello Stato membro ospitante – Presupposti – Iscrizione all'albo di un ordine professionale degli avvocati dello Stato membro ospitante»

Nella procedura segnalata, la Corte è stata chiamata ad interpretare la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (*GUCE* 1989, L 19, p. 16), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE (*GUCE* L 206, p. 1; la «direttiva 89/48»), e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (*GUCE* L 77, p. 36).

La domanda è stata proposta nell'ambito della controversia sorta tra il sig. Ebert, cittadino tedesco e avvocato registrato, con il titolo «Rechtsanwalt», presso il foro di Düsseldorf (Germania), e il Budapesti Ügyvédi Kamara (ordine degli avvocati del foro di Budapest) (Ungheria) in ordine al diritto rivendicato dal sig. Ebert di avvalersi del titolo di «ügyvéd» (avvocato in Ungheria) senza essere membro del citato ordine degli avvocati.

La Corte, in risposta al quesito concernente l'obbligo di iscrizione ad un Ordine professionale, osserva che il diritto dell'Unione non osta all'applicazione, nei riguardi di chiunque eserciti la professione di avvocato sul territorio di uno Stato membro, segnatamente per quanto riguarda l'accesso alla medesima, delle disposizioni nazionali, siano esse legislative, regolamentari o amministrative, giustificate dal pubblico interesse, come le norme in tema di organizzazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità (in tal senso, per quanto riguarda la direttiva 89/48, sentenza 30 novembre 1995, causa C-55/94, *Gebhard*, in *Racc.* p. I-4165, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). La Corte precisa, a questo proposito, che spetta al giudice del rinvio verificare se il Consiglio dell'Ordine Ungherese abbia applicato tali norme in conformità alle disposizioni del diritto dell'Unione, e segnatamente in conformità al principio di non discriminazione (v., in tal senso, sentenze 31 marzo 1993, causa C-19/92, *Kraus*, in *Racc.* p. I-1663, punto 32; *Gebhard*, cit., punto 37, e 11 giugno 2009, causa C-564/07, *Commissione c. Austria*, in *Racc.* p. I-100, punto 31). Ha quindi dichiarato che né la direttiva 89/48, come modificata dalla direttiva 2001/19/CE, né la direttiva 98/5/CE, ostano ad una normativa nazionale che, ai fini dell'esercizio dell'attività forense con il titolo di avvocato dello Stato membro ospitante, istituisca l'obbligo di essere membro di un organismo quale un ordine degli avvocati.

Quanto al rapporto tra le direttive 89/48 e 98/5, la Corte ha precisato che un avvocato di uno Stato membro può accedere alla professione di avvocato in uno Stato membro ospitante in cui tale professione è regolamentata ed esercitarla con il titolo professionale conferito dallo

stesso, in forza della direttiva 89/48 ovvero dell'art. 10, nn. 1 e 3, della direttiva 98/5. Secondo la Corte, emerge espressamente da quest'ultima direttiva che l'avvocato che eserciti con il proprio titolo di origine in uno Stato membro ospitante può in qualsiasi momento chiedere il riconoscimento del proprio diploma a norma della direttiva 89/48, allo scopo di accedere alla professione di avvocato in detto Stato membro e di esercitarla con il titolo professionale corrispondente a tale professione nello Stato membro medesimo. In conclusione, la Corte riconosce che le due direttive si completano instaurando, per gli avvocati degli Stati membri, due modalità d'accesso alla professione d'avvocato in uno Stato membro ospitante con il titolo professionale di quest'ultimo.

b) Corte di giustizia (Seconda Sezione), 10 febbraio, cause riunite C-307/09, C-308/09 e 309/09, Vicoplus SC PUH, BAM Vermeer Contracting sp. Zoo e Olbek Industrial Services sp. Zoo c. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

«Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori – Atto di adesione del 2003 – Misure transitorie – Accesso dei cittadini polacchi al mercato del lavoro degli Stati già membri dell'Unione al momento dell'adesione della Repubblica di Polonia – Obbligo di un permesso di lavoro per la cessione di manodopera – Direttiva 96/71/CE – Art. 1, n. 3»

Nella vicenda segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare gli art. 56 e 57 TFUE nonché l'art. 1, n. 3, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GUCE 1997, L 18, p. 1).

Le questioni sono state presentate nell'ambito di tre distinte liti che oppongono la Vicoplus SC PUH (la «Vicoplus»), la BAM Vermeer Contracting sp. zoo (la «BAM Vermeer») e l'Olbek Industrial Services sp. zoo (l'«Olbek»), società polacche, al Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministro per gli Affari sociali e l'Occupazione), in merito ad ammende loro irrogate per aver distaccato lavoratori polacchi nei Paesi Bassi senza aver ottenuto un permesso di lavoro.

Il giudice di appello (Raad van State), investito delle tre controversie, si chiede se, per tutelare il mercato del lavoro nazionale, il permesso di lavoro, ai sensi della normativa olandese, per la prestazione di servizi consistente nella cessione di manodopera costituisca

una misura proporzionata, tenuto conto degli artt. 56 TFUE e 57 TFUE, anche in considerazione della riserva formulata nel capitolo 2, punto 2, dell'allegato XII dell'Atto di adesione del 2003 per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori. Il giudice del rinvio si interroga, inoltre, sulla portata della nozione di «cessione di manodopera» e, in particolare, sull'importanza da conferire alla natura dell'attività principale che l'impresa prestatrice di servizi in questione esercita nello Stato in cui è stabilita.

Preliminarmente, la Corte ricorda che la circostanza che, formalmente, il giudice nazionale abbia formulato la questione pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell'Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni. La Corte è tenuta a **trarre dall'insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell'Unione che richiedono un'interpretazione tenuto conto dell'oggetto della controversia** (v., in particolare, sentenza 27 ottobre 2009, causa C-115/08, *ČEZ*, in *Racc.* p. I-10265, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).

La Corte passa quindi a considerare se la normativa nazionale in questione rientri nella sfera di applicazione della misura transitoria consentita dall'Atto di adesione.

A questo proposito, i giudici di Lussemburgo ricordano, in primo luogo, che il capitolo 2, punto 2, dell'allegato XII dell'Atto di adesione del 2003 deroga alla libera circolazione dei lavoratori escludendo transitoriamente l'applicazione degli artt. 1-6 del regolamento n. 1612/68 (sulla libera circolazione dei lavoratori) ai cittadini polacchi. Infatti, questa disposizione prevede che, per un periodo di due anni, a decorrere dal 1° maggio 2004, data di adesione di detto Stato all'Unione, gli Stati membri applicano le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali che disciplinano l'accesso dei cittadini polacchi al proprio mercato del lavoro. La stessa disposizione prevede del pari che gli Stati membri possano continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dopo la data dell'adesione all'Unione della Repubblica di Polonia.

Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'attività consistente, per un'impresa, nel fornire, contro corrispettivo, manodopera che rimane dipendente di detta impresa, senza che nessun contratto di lavoro sia stipulato con l'utilizzatore, costituisce un'attività professionale avente le caratteristiche indicate dall'art. 57, primo comma, TFUE, e deve pertanto essere qualificata come servizio ai sensi di detta disposizione (v. sentenza 17 dicembre 1981, causa

279/80, *Webb*, in *Racc.* p. 3305, punto 9, e ordinanza 16 giugno 2010, causa C-298/09, *RANI Slovakia*, in *Racc.*, p.I-punto 36). Tuttavia, la Corte ha ammesso che **tale attività può avere un impatto sul mercato del lavoro dello Stato membro del destinatario della prestazione**. Infatti, da un lato, i lavoratori occupati da imprese di fornitura di manodopera possono, se del caso, rientrare nella sfera di applicazione delle disposizioni degli artt. 45 TFUE - 48 TFUE e dei regolamenti dell'Unione adottati per la loro attuazione (v. sentenza *Webb*, cit., punto 10). Dall'altro, a causa delle peculiari caratteristiche del rapporto di lavoro sottostante alla fornitura di manodopera, l'esercizio di tale attività incide direttamente sia sui rapporti esistenti sul mercato del lavoro sia sui legittimi interessi dei lavoratori interessati (v. sentenza *Webb*, cit., punto 18).

La Corte, precisando la precedente giurisprudenza (sentenza 27 marzo 1990, causa C-113/89, *Rush Portuguesa*, in *Racc.*, p.I-1417, punto 16), ha così dichiarato **che un'impresa che fornisce manodopera, anche se prestatrice di servizi ai sensi del TFUE, svolge attività che hanno per l'appunto lo scopo di far accedere i lavoratori al mercato del lavoro dello Stato membro ospitante**.

Tale conclusione è giustificata dal fatto che il lavoratore distaccato ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. c), della direttiva 96/71 è tipicamente destinato, durante il periodo della sua cessione temporanea, **ad un posto in seno all'impresa utilizzatrice che altrimenti sarebbe stato occupato da un dipendente di quest'ultima**. Ne consegue che la normativa di uno Stato membro, quale quella olandese, va considerata come una misura che disciplina l'accesso dei cittadini polacchi al mercato del lavoro di questo stesso Stato membro *soltanto ai fini* e ai sensi del capitolo 2, punto 2, dell'allegato XII dell'Atto di adesione del 2003. Pertanto, la Corte dichiara che la normativa, che, durante il periodo transitorio di cui al capitolo 2, punto 2, dell'allegato XII dell'Atto di adesione del 2003, **continua a subordinare il distacco**, ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. c), della direttiva 96/71, dei cittadini polacchi nel territorio di detto Stato **al rilascio di un permesso di lavoro, è compatibile con gli artt. 56 TFUE e 57 TFUE**. Secondo la Corte, una conclusione del genere si impone anche alla luce della finalità della disposizione che mira ad evitare che, in seguito all'adesione all'Unione di nuovi Stati membri, si verifichino perturbazioni sul mercato del lavoro degli Stati già membri dovute all'arrivo immediato di un numero elevato di lavoratori di cittadini di detti nuovi Stati. *(Il ragionamento della Corte si fonda quindi su argomentazioni che appaiono estranee all'ambito di applicazione delle disposizioni sui servizi, ciò che fa sorgere qualche perplessità sul piano della coerenza)*.

In risposta al secondo quesito sulla nozione di distacco, la Corte dichiara che il distacco di lavoratori ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. c), della direttiva 96/71 è **una prestazione di servizi fornita dietro retribuzione per la quale il lavoratore distaccato rimane alle dipendenze dell'impresa prestatrice, senza che alcun contratto di lavoro sia stipulato con l'impresa utilizzatrice**. Esso è caratterizzato dal fatto che il trasferimento del lavoratore nello Stato membro ospitante costituisce l'oggetto stesso della prestazione di servizi effettuata dall'impresa prestatrice e che detto lavoratore svolge i suoi compiti sotto il controllo e la direzione dell'impresa utilizzatrice.

c) Tribunale di primo grado (Settima sezione), 17 febbraio 2011, T-68/08, *Fédération internationale de football association (FIFA) c. Commissione europea*

«Diffusione radiotelevisiva – Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE – Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro – Coppa del mondo di calcio – Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario – Motivazione – Artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE – Diritto di proprietà»

d) Tribunale di primo grado (Settima sezione), 17 febbraio 2011, T-387/08, *Fédération internationale de football association (FIFA) c. Commissione europea*

«Trasmissione televisiva – Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE – Misure adottate dal Regno del Belgio relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società belga – Coppa del mondo di calcio – Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario – Motivazione – Artt. 43 CE e 49 CE – Diritto di proprietà»

e) Tribunale (Settima sezione), 17 febbraio, causa T-55/08, *Union des associations européennes de football (UEFA) c. Commissione europea*

«Diffusione radiotelevisiva – Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE – Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro – Campionato europeo di calcio – Decisione che dichiara le misure

compatibili con il diritto comunitario – Motivazione – Artt. 43 CE e 86 CE – Diritto di proprietà».

Nelle tre procedure segnalate il Tribunale è stato chiamato ad esaminare la validità della decisione del 16 ottobre 2007, 2007/730/CE e del 25 giugno 2007, 2007/479, adottate a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (rispettivamente in *GUUE* L 295, p. 12 e in *GUUE* L 180, p. 24). La direttiva 89/552, relativa all'esercizio di attività di trasmissione televisiva, consente agli Stati membri di vietare la trasmissione in esclusiva degli eventi che essi ritengono di particolare rilevanza per la loro società, allorché tale trasmissione priverebbe una parte considerevole del pubblico della possibilità di seguire tali eventi su una televisione ad accesso libero.

I ricorrenti sono la Fédération internationale de football association (FIFA: T-68/08 e T-387/08) che organizza la fase finale della Coppa del mondo di calcio (la Coppa del mondo) e l'Union des associations européennes de football (UEFA: T-55/08), che organizza il campionato d'Europa di calcio (l'EURO). La vendita dei diritti di trasmissione televisiva di queste competizioni costituisce una fonte rilevante dei loro introiti.

Nello specifico, il Belgio e il Regno Unito hanno compilato ciascuno un elenco degli eventi considerati di particolare rilevanza per le rispettive società. Questi elenchi contenevano, in particolare per il Belgio, tutti gli incontri della fase finale della Coppa del mondo e, per il Regno Unito, l'insieme degli incontri della fase finale della Coppa del mondo e dell'EURO. Questi elenchi sono stati inviati alla Commissione, la quale ha stabilito che erano compatibili con il diritto dell'Unione con decisione 2007/730/CE (per quanto riguarda il Regno Unito) e con decisione 200/479 (per quanto riguarda il Belgio).

La FIFA e l'UEFA hanno impugnato le decisioni della Commissione dinanzi al Tribunale contestando il fatto che tutti questi incontri potessero costituire eventi di particolare rilevanza per il pubblico di questi Stati. Il Tribunale è stato così chiamato a verificare la questione se i diritti di trasmissione televisiva del campionato del mondo e d'Europa che possiedono la FIFA e l'UEFA possano essere limitati sulla base di un motivo imperativo di interesse pubblico.

Il Tribunale ritiene innanzitutto che il riferimento alla Coppa del mondo e all'EURO contenuto nel considerando 18 della direttiva 97/36 comporta che, allorché uno Stato membro inserisce incontri di queste competizioni nell'elenco di eventi di interesse generale, non è

tenuto ad indicare nella sua comunicazione alla Commissione una specifica motivazione inerente al loro carattere di eventi di particolare rilevanza per la società. Tuttavia, l'eventuale conclusione della Commissione, nel senso che l'inserimento della Coppa del mondo e dell'EURO nella loro integralità in un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società di uno Stato membro è compatibile con il diritto dell'Unione, in quanto tali competizioni sono, per le loro caratteristiche, considerate come eventi unici, può essere rimessa in discussione in base ad elementi specifici che dimostrino che gli incontri «non *prime*» della Coppa del mondo o «non *gala*» dell'EURO non rivestono una tale importanza per la società di tale Stato.

Il Tribunale ritiene che gli incontri «*prime*» (le semifinali, la finale e gli incontri di una squadra nazionale o delle squadre nazionali del paese interessato) e gli incontri «*gala*» per quanto riguarda l'EURO (l'incontro di apertura e la finale nonché, gli incontri che coinvolgono una squadra nazionale) sono di particolare rilevanza per il pubblico di un determinato Stato membro e possono quindi essere inseriti in un elenco nazionale che comprende gli eventi che questo pubblico deve poter seguire su una televisione ad accesso libero.

Per quanto riguarda gli altri incontri della Coppa del mondo e dell'EURO il Tribunale rileva che queste competizioni possono essere considerate come **eventi unici** e non come serie di singoli eventi suddivisi in incontri «*prime*» e «non *prime*» o in incontri «*gala*» e «non *gala*». In effetti, i risultati degli incontri «non *prime*» e «non *gala*» possono avere un'incidenza sulla partecipazione delle squadre agli incontri «*prime*» e «*gala*», cosa che può suscitare presso il pubblico un interesse particolare a seguirli.

Il Tribunale considera quindi che non si può determinare in anticipo – al momento della compilazione degli elenchi nazionali o dell'acquisizione dei diritti di trasmissione – quali incontri saranno veramente decisivi per le fasi successive di queste competizioni o avranno un'incidenza sulla sorte di una determinata squadra nazionale. Per tale motivo, il Tribunale ritiene che l'incidenza di taluni incontri «non *prime*» o «non *gala*» sulla partecipazione agli incontri «*prime*» o «*gala*» possa giustificare la decisione di uno Stato membro di considerare l'insieme degli incontri di queste competizioni di particolare rilevanza.

Per quanto riguarda gli elementi statistici fatti valere dalle ricorrenti al fine di dimostrare che gli incontri «non *prime*» o «non *gala*» non sono di particolare rilevanza per la società belga e per la società del Regno Unito, il Tribunale osserva che i dati di ascolto relativi a queste categorie di incontri negli ultimi campionati del mondo e d'Europa dimostrano che

questi hanno attirato un numero rilevante di telespettatori, di cui una parte considerevole non è normalmente interessata al calcio.

Il Tribunale pone in evidenza l'assenza di armonizzazione nell'Unione degli eventi specifici che gli Stati membri possono considerare di particolare rilevanza per la società. Ritiene pertanto che, in ordine all'iscrizione degli incontri della Coppa del mondo e dell'EURO in un elenco nazionale, diversi approcci possano essere ritenuti compatibili con la direttiva. È quindi possibile che taluni Stati membri ritengano che solo gli incontri «*prime*», «*gala*» e, per quanto riguarda l'EURO, quelli che coinvolgono la/le squadra(e) nazionale(i) siano di particolare rilevanza per la società, mentre altri ritengono validamente che gli incontri «*non prime*» e «*non gala*» debbano anch'essi figurare nell'elenco nazionale.

Il Tribunale ammette inoltre che, anche se la qualificazione della Coppa del mondo e dell'EURO come «evento di particolare rilevanza per la società» può incidere sul prezzo che la FIFA e l'UEFA otterranno per la concessione dei diritti di trasmissione di queste competizioni, essa non azzerà il valore commerciale di tali diritti, poiché non obbliga queste due organizzazioni a cederli a qualunque condizione. In ogni caso, anche ammettendo che tale qualificazione limiti la libertà di prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento, **la restrizione è giustificata in quanto mira a tutelare il diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società.**

In merito all'asserita violazione dell'art. 106 TFUE (invocata nei confronti del Regno Unito) il Tribunale rileva che **la normativa del Regno Unito non conferisce diritti speciali o esclusivi a talune emittenti.** Secondo il giudice di Lussemburgo, il fatto che solo talune emittenti non a pagamento, quali la BBC e la ITV, in definitiva trasmettano la Coppa del mondo nel Regno Unito a seguito dell'autorizzazione dell'*Office of Communications*, in quanto le loro concorrenti hanno interesse unicamente per una trasmissione in esclusiva e, perciò, si astengono dal presentare offerte per acquisirne i necessari diritti, non equivale a una concessione alle prime dei diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'art. 86, n. 1, CE (*ora art. 106 n.1 TFUE*). Tale circostanza, quand'anche accertata, dipende dall'importanza riconosciuta all'esclusiva nel contesto del modello di impresa posto in essere dalle emittenti che gestiscono canali a pagamento e non da un qualsivoglia divieto riconducibile alla normativa del Regno Unito, poiché i termini di tale normativa sono indistintamente applicabili alle emittenti delle due categorie. Ne consegue che le misure adottate dal Regno Unito non pregiudicano, in quanto tali, la facoltà dei gestori di canali a pagamento di

esercitare, per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti di trasmissione televisiva della Coppa del mondo, la loro attività in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle vigenti per la BBC o la ITV.

Per queste ragioni, il Tribunale conclude che la Commissione non ha commesso alcun errore ritenendo che la qualificazione da parte del Regno Unito dell'insieme degli incontri della Coppa del mondo e dell'EURO e da parte del Belgio di tutti gli incontri della Coppa del mondo come «*eventi di particolare rilevanza*» per la loro società è compatibile con il diritto dell'Unione.

f) Corte di giustizia (Terza Sezione), 17 febbraio, causa C-16/10, The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd c. Office of Communications, British Telecommunications plc

«Ravvicinamento delle legislazioni – Telecomunicazioni – Reti e servizi – Direttiva 2002/22/CE – Designazione di imprese per la fornitura del servizio universale – Imposizione di obblighi specifici all'impresa designata – Elenchi abbonati e servizi di consultazione»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») (GUCE L 108, pag. 21), la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GUCE L 108, pag. 33; in prosieguo: la «direttiva quadro»), e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GUCE L 108, pag. 51).

La domanda è stata presentata nell'ambito di controversie che oppongono The Number Ltd («The Number») e la Conduit Enterprises Ltd (la «Conduit Enterprises»), due fornitrici di servizi di consultazione e di elenchi abbonati nel Regno Unito, alla British Telecommunications Plc (la «BT») in merito agli importi fatturati dalla BT per la fornitura d'informazioni provenienti da una banca dati contenente le coordinate degli abbonati al servizio di telecomunicazione che la BT deve gestire in qualità di fornitrice del servizio universale.

Nella specie, nel Regno Unito la fornitrice di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni è la BT, salvo per quanto concerne la regione circostante la città di Hull.

The Office of communications (l'Ufficio delle comunicazioni; l'«OFCOM») è l'autorità nazionale di regolamentazione del Regno Unito in materia di telecomunicazioni. L'OFCOM è succeduto, nel corso del 2003, all'Oftel, l'ufficio delle telecomunicazioni.

La condizione n. 7 prevista per la fornitura del servizio universale (Universal Service Condition 7: la USC 7), redatta dall'Oftel, obbliga la BT a mettere a disposizione degli altri fornitori di servizi di consultazione e di elenchi abbonati, che non sono stati designati come fornitori del servizio universale, a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie e in una forma concordata, la propria banca dati completa relativa agli abbonati telefonici, denominata «OSIS», che essa redige raccogliendo dati presso tutti gli operatori di un servizio di telefonia fissa. Quindi, anziché imporre un obbligo di servizio universale incentrato sull'utilizzatore, l'USC 7 impone alla BT un obbligo a livello di commercio all'ingrosso, il che si è tradotto in pratica nella presenza sul mercato del Regno Unito di vari fornitori concorrenti di servizi di consultazione e di elenchi abbonati che operano a partire dalla banca dati OSIS.

Con sentenza 25 novembre 2004, causa C-109/03, *KPN Telecom* (Racc. pag. I-11273), la Corte ha stabilito che gli importi fatturati dagli operatori di servizi di telefonia fissa per la messa a disposizione di «informazioni utili» relative agli abbonati non dovevano includere i costi interni inerenti alla raccolta, all'aggiornamento e alla fornitura dei dati relativi agli abbonati dell'operatore. Sulla base di questa sentenza the Number e la Conduit Enterprises hanno contestato gli importi loro fatturati dalla BT per l'utilizzo della sua banca dati OSIS davanti all'OFCOM. Quest'ufficio, con decisione del 10 marzo 2008, ha dichiarato che la USC 7 era incompatibile con il diritto dell'Unione in quanto non trasponeva correttamente le prescrizioni dell'art. 5 della direttiva «servizio universale». Questa decisione è stata impugnata davanti al Competition Appeal Tribunal, il quale ha ritenuto in tale sede che l'USC 7 attuasse correttamente le disposizioni rilevanti della direttiva «servizio universale».

La Court of Appeal (England & Wales), davanti alla quale ha interposto appello la BT, sostenuta dall'OFCOM, nutrendo dubbi sulla compatibilità dell'USC 7 con la direttiva «servizio universale», si è poi rivolta alla Corte in via pregiudiziale.

La Corte di giustizia, in risposta al quesito sollevato, ha dichiarato che certamente spetta agli Stati membri, in conformità all'art. 3, n. 2, della direttiva «servizio universale», determinare «il metodo più efficace e adeguato per garantire l'attuazione del servizio

universale». Tuttavia, **il margine discrezionale che tale disposizione attribuisce agli Stati membri non può far sì che questi ultimi possano imporre, a talune imprese, obblighi specifici diversi da quelli riconducibili alle ipotesi considerate all'art. 6, n. 2, della direttiva «autorizzazioni».** Secondo la Corte, quindi, l'art. 3, n. 2, della direttiva «servizio universale» non può essere interpretato in modo tale da ampliare la portata della designazione consentita in base all'art. 8, n. 1, della stessa, al punto da consentire ad uno Stato membro di imporre ad un'impresa, così designata, obblighi diversi da quelli previsti dalle disposizioni della direttiva stessa.

In conclusione, la Corte di Lussemburgo interpreta l'art. 8, n. 1, della direttiva «servizio universale» nel senso che **esso autorizza gli Stati membri**, quando decidono di designare una o più imprese conformemente a tale disposizione perché garantiscano la fornitura del servizio universale, o di diversi elementi del servizio universale, come definito agli artt. 4-7 e 9, n. 2, di questa stessa direttiva, **ad imporre alle stesse unicamente gli obblighi specifici previsti dalle disposizioni della direttiva stessa**, che sono collegati alla fornitura di tale servizio, o di tali elementi dello stesso, agli utenti finali ad opera delle stesse imprese designate.

4. Concorrenza

Corte di giustizia (Prima Sezione), 10 febbraio, causa C-260/09 P, Activision Blizzard Germany GmbH c. Commissione europea

«Impugnazione – Artt. 81 CE e 53 dell'Accordo SEE – Mercato delle console per videogiochi e delle cartucce giochi Nintendo – Restrizioni alle esportazioni parallele su tale mercato – Accordo tra fabbricante e distributore esclusivo – Accordo di distribuzione che permette le vendite passive – Dimostrazione di un concorso di volontà in mancanza di prova documentale diretta di una restrizione a tali vendite – Quantum probatorio richiesto per la dimostrazione di un accordo verticale»

Nella procedura segnalata, la Corte è stata investita di un ricorso per l'annullamento della sentenza del 30 aprile 2009, causa [T-18/03](#), *CD-Contact Data/Commissione*, con la quale il Tribunale ha riformato la decisione del 30 ottobre 2002 2003/675/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution e COMP/36.321 Omega – Nintendo) (*GUCE* 2003, L 255, p. 33). Con questa decisione la Commissione ha

inflitto ammende alla Nintendo e a taluni suoi distributori per la loro partecipazione ad una serie di accordi e di pratiche concordate sui mercati delle console e delle cartucce giochi Nintendo. La decisione concerne la Nintendo e sette distributori in esclusiva di suoi prodotti, vale a dire: la John Mezies plc (Regno Unito), la Concentra – Produtos para crianças S.A. (Portogallo), la Linea GIG. S.p.A. (Italia), la Bergsala AB (Svezia), la Itochu Hellas, la controllata greca detenuta interamente dall'impresa giapponese Itochu Corporation, la Nortec A.E. (Grecia) e l'Activision Blizzard Germany GmbH, già CD-Contact Data GmbH (Belgio e Lussemburgo). Detti accordi erano volti a limitare il commercio parallelo, vale a dire le esportazioni da un paese ad un altro tramite canali di distribuzione paralleli.

La Commissione ha ritenuto che i comportamenti delle imprese menzionate, nel periodo compreso tra il 1991 ed il 1997, fossero contrari al diritto dell'Unione e ha inflitto un'ammenda dell'importo complessivo di 167,843 milioni di euro. L'Activision Blizzard è stata sanzionata con un'ammenda di un milione di euro.

Il Tribunale ha riformato la decisione della Commissione nella parte in cui questa aveva negato all'Activision Blizzard il beneficio della circostanza attenuante per il suo ruolo puramente passivo nell'infrazione, e ha conseguentemente ridotto l'ammenda inflittale ad EUR 500 000. Il Tribunale ha respinto per il resto la domanda di annullamento della decisione della Commissione.

Con la sentenza segnalata la Corte, chiamata a pronunciarsi sul ricorso di Activision Blizzard, ha dichiarato che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel respingere la domanda di annullamento della decisione della Commissione. La Corte riconosce, infatti, che il Tribunale non ha snaturato gli elementi di prova, né ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che i documenti richiamati dalla Commissione costituissero una prova sufficiente dell'esistenza di un accordo contrario al diritto dell'Unione tra l'Activision Blizzard e la Nintendo. Essa rileva, inoltre, che la sentenza impugnata è sufficientemente motivata per consentire all'Activision Blizzard di conoscere le ragioni che hanno condotto il Tribunale a concludere che essa aveva partecipato ad un accordo avente ad oggetto la limitazione del commercio parallelo e per permettere alla Corte di esercitare un sindacato sulla legittimità di tale sentenza. Per queste ragioni, la Corte respinge l'impugnazione.

5. Cooperazione giudiziaria in materia civile

Corte di giustizia (Prima Sezione), 17 febbraio, causa C-283/09, Artur Weryński c. Mediatel 4B spółka z o.o.

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Assunzione delle prove – Audizione di un testimone da parte dell'autorità giudiziaria richiesta su domanda dell'autorità giudiziaria richiedente – Indennità per i testimoni»

Nella causa segnalata la Corte di giustizia è stata chiamata ad interpretare il Regolamento del Consiglio 28 maggio 2001, 1206/2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (*GUCE* L 174, p. 1) in relazione alla normativa irlandese, ai sensi della quale un testimone è obbligato a comparire dinanzi ad un'autorità giudiziaria solo se gli venga versata una previa indennità per le spese di viaggio («viaticum»).

La questione era stata sollevata ai sensi dell'art. 68 n. 1 CE, ma tenuto conto dell'abrogazione di questa disposizione disposta dal Trattato di Lisbona, la Corte ritiene superate le limitazioni ivi previste e quindi dichiara di **procedere sulla base delle norme generali a disciplina della pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE**

Il Regolamento 1206/2001 prevede che, se un giudice di uno Stato membro (autorità giudiziaria richiedente) chiede al giudice competente di un altro Stato membro (autorità giudiziaria richiesta) di procedere ad un atto istruttorio - quale, ad esempio, l'audizione di un testimone - quest'ultimo giudice dà esecuzione alla richiesta conformemente al proprio diritto nazionale.

Nella specie, nel 2009 il sig. Weryński ha proposto un ricorso dinanzi allo Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia (tribunale distrettuale di Varsavia, Polonia) contro la Mediatel 4B spółka z o. o., sua ex datrice di lavoro, per ottenere il risarcimento dei danni relativo ad un patto di non concorrenza. Nell'ambito di tale procedimento, il giudice polacco ha richiesto al giudice irlandese, la Dublin Metropolitan District Court, l'audizione di un testimone. L'autorità giudiziaria richiesta ha subordinato, tuttavia, l'audizione del testimone al pagamento, da parte dell'autorità giudiziaria richiedente, di un'indennità di EUR 40, da versare ai testimoni in base al diritto irlandese.

Il giudice polacco chiede alla Corte di giustizia se debba ritenersi tenuto ad accollarsi le

spese sostenute dal testimone sentito dall'autorità giudiziaria irlandese, vuoi sotto forma di un anticipo, vuoi sotto forma di successivo rimborso delle spese.

Relativamente al versamento all'autorità giudiziaria richiesta di un anticipo dell'indennità per i testimoni, la Corte, anche richiamando la Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970 in materia di prove, sottolinea che la facoltà di rifiutare l'esecuzione di una richiesta di assunzione delle prove deve essere limitata a situazioni eccezionali ben definite. Ne consegue che i motivi per i quali l'esecuzione di una richiesta del genere può essere rifiutata sono quelli tassativamente elencati nel regolamento e tra questi non è prevista la richiesta di un anticipo per l'audizione di un testimone. L'autorità giudiziaria richiesta non ha dunque il diritto di subordinare lo svolgimento di un'audizione di un testimone al previo versamento di un anticipo a titolo dell'indennità per i testimoni. **Di conseguenza, l'autorità giudiziaria richiedente non è tenuta a pagare l'anticipo.**

Quanto al rimborso da parte dell'autorità giudiziaria richiedente delle indennità per i testimoni, il regolamento stabilisce che per l'esecuzione di una richiesta di assunzione delle prove non può essere chiesto il rimborso di tasse o spese. La Corte precisa che per «tasse» si devono intendere le somme percepite dall'autorità giudiziaria per la sua attività, mentre per «spese» si devono intendere le somme versate dall'autorità giudiziaria a terzi nel corso del procedimento, in particolare a periti o a testimoni. Le indennità versate ad un testimone sentito dall'autorità giudiziaria richiesta rientrano quindi nella nozione di spese ai sensi del regolamento n. 1206/2001.

La Corte ricorda che il regolamento ha come obiettivo il semplice, efficiente e rapido svolgimento delle assunzioni transfrontaliere delle prove. Pertanto, l'assunzione, da parte dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro, delle prove in un altro Stato membro non deve generare un rallentamento dei procedimenti nazionali. Un obbligo per l'autorità giudiziaria richiedente di rimborsare le spese può dunque sussistere unicamente se può applicarsi una delle eccezioni previste dal regolamento, ma tra queste non sono menzionate le indennità per i testimoni.

In conclusione, la Corte dichiara che gli articoli 14 e 18 del regolamento devono essere interpretati nel senso che un'autorità giudiziaria richiedente non è tenuta, nei confronti dell'autorità giudiziaria richiesta, al versamento di un anticipo o al successivo rimborso dell'indennità riconosciuta al testimone interrogato.